

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "EX CASERMA DANTE ALIGHIERI VIA NINO BIXIO RAVENNA – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA"

Q= quesito

R= risposta

Q1:

In caso di ricorso al subappalto cosiddetto qualificatorio relativamente alla categoria OG 1 è necessario che il concorrente indichi già in sede di gara il nominativo del subappaltatore ? In caso di risposta positiva questi dovrà presentare il proprio DGUE ?

R1:

Come indicato dal paragrafo 10 del disciplinare di gara il *“concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la **categoria scorporabile OG1** (a qualificazione obbligatoria), intenda qualificarsi, tramite subappalto è **obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nel Mod. 1_Domanda/Istanza di partecipazione pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possiede i requisiti richiesti.”*** E' quindi previsto unicamente l'obbligo di indicare la volontà di subappaltare detta lavorazione a qualificazione obbligatoria ma non anche quello di indicare il nominativo de/il subappaltatore/i né tanto meno che questi produca alcuna documentazione/dichiarazione in sede di partecipazione alla gara.

Q2: A pag. 11 del Disciplinare posto a base di gara, viene citato :

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%, si chiede se la percentuale del 50% posseduta dalla mandataria fa riferimento al totale dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (OS23 + OG1) o solamente a quello prevalente (OS23).

R2: Nel caso il raggruppamento di due imprese sia di tipo orizzontale quindi, nel caso di cui al quesito, entrambe le imprese concorrano in maniera orizzontale sia sulla categoria prevalente OS23 che sulla scorporata OG1, la mandataria deve possedere una percentuale minima non inferiore al 50% sia dei requisiti richiesti per la categoria prevalente OS23 che per la categoria scorporata OG1.

Diverso è il caso in cui, invece, il raggruppamento sia di tipo **misto**, ai sensi dell'art 48 comma 6 del Dlgs 50/2016 *“i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”*. Pertanto possono, nel caso di cui al quesito, delinearsi due ipotesi di raggruppamento *“misto”*:

a) entrambe le imprese concorrono in maniera orizzontale solo sulla categoria prevalente, in questo caso la mandataria deve possederne il requisito nella misura minima del 50% (quindi qualificazione SOA nella cat. OS23 con classifica adeguata a coprire almeno il 50% del relativo importo) e la mandante dovrà possedere il requisito stesso nella misura minima del 10%, assicurando cumulativamente il raggiungimento dell'intero requisito. Il requisito della categoria scorporata OG1 potrà essere posseduto o dalla mandataria o dalla mandante oppure garantito tramite il subappalto qualificatorio (in quest'ultimo caso le classifiche possedute dalle due imprese raggruppate nella categoria prevalente, fermo restando il rispetto delle

percentuali minime sopra indicate, dovrà “coprire” anche l'importo della categoria scorporabile in relazione alla quale ci si qualifichi tramite il subappalto qualificatorio);

b) entrambe le imprese concorrono in maniera orizzontale solo sulla categoria scorporata, in questo caso la mandataria dovrà possedere l'intero requisito della categoria prevalente OS23 mentre ciascuna delle due (mandataria o mandante) potrà assumere il ruolo di “sub-mandataria” nel “sub-raggruppamento” orizzontale per la categoria scorporata OG1 e l'altra di “sub-mandante”. In questo caso la sub-mandataria e la sub-mandante della categoria scorporata OG1 dovrà possedere il requisito nella percentuale minima, rispettivamente, del 50% e 10%, della categoria stessa assicurando cumulativamente il raggiungimento dell'intero requisito.

Q3: Si chiede di confermare quanto segue:

a) è possibile cooptare altra società ai sensi dell'art. 92 comma 5 D.P.R. 207/2010 in possesso dei requisiti di norma;

b) che la società cooptata non ricopre la veste di concorrente e quindi non sottoscrive l'offerta, atto di ati, polizze, ecc..;

c) il cooptato deve produrre i seguenti modelli: All. 2, 3, 4, 4bis e non anche il modello 1 riservato al concorrente.

R3:

a) l'istituto della cooptazione di cui all'art 92 comma 5 del DPR 207/2010, pur non descritto dal disciplinare di gara, trova ancora applicazione nell'ordinamento in virtù di quanto previsto dall'art 216 comma 14 del Dlgs 50/2016;

b) non potendo, in sede di risposta ad un quesito, formulare integrazioni a quanto prescritto nei documenti di gara, ci si limita a rilevare che - nel momento in cui nei documenti di gara stessi non è richiesta espressamente la firma dell'offerta anche da parte di eventuali operatori economici cooptati né che la garanzia provvisoria sia intestata anche ad essi - coerentemente a quanto sostenuto anche da ANAC nella delibera 228 del 01.03.2017 - non sia necessaria la sottoscrizione dell'offerta economica da parte degli operatori cooptati. Mentre per quanto riguarda l'intestazione delle polizze assicurative (cauzione definitiva, polizza all risk di cui all'art 103 comma 7), la successiva formazione del mandato collettivo con rappresentanza in caso di aggiudicazione, ecc. essendo le imprese cooptate effettivamente coinvolte nei lavori, gli organi competenti della stazione appaltante di volta in volta interessati in relazione alle varie e successive fasi del presente appalto (seggio di gara, RUP, dirigenti competenti, DL) potranno richiedere quanto opportuno in relazione alle singole concrete casistiche.

c) la società cooptata entrerà, in caso di aggiudicazione, nella fase esecutiva e la sua indicazione fin dalla fase di gara determina, analogamente a quanto avviene per le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dal consorzio concorrente, la necessità di presentare le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 e del possesso dei requisiti della quota di lavorazione che sarà eseguita nel limite di cui all'art 92 comma 5 del DPR 207/2010. Si ritiene pertanto che l'impresa cooptata debba presentare in sede di gara il proprio DGUE (specificando nella parte IV Sezione C il possesso dei requisiti in merito ai lavori che andrà ad eseguire), gli allegati 3, 4 e/o 4 bis relativi nel complesso alle dichiarazioni di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016.

In ogni caso trattandosi di documentazione amministrativa il Seggio di gara potrà valutare la necessità di attivare o meno un eventuale soccorso istruttorio nel caso ritenesse carente parte della documentazione.

Q4: di seguito alcuni quesiti e relative risposte

Qa) Dalle voci di CME si fa riferimento alla bonifica di lastre di copertura ed elementi in cemento amianto (voce 3 e 4 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1); si chiede evidenza delle analisi eseguite sul materiale che attesti la presenza di amianto e l'individuazione planimetrica di tali materiali;

Ra) Nel computo sono riportate le quantità rilevate di elementi in cemento amianto

Qb) Si chiede conferma che la voce 8 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1 è relativa ai tagli da eseguire sui fabbricati in corrispondenza del limite di proprietà (dal sopralluogo evidenziato con una linea rossa tracciata sulle murature);

Rb) La voce 8 è relativa a tagli di strutture in cls da effettuarsi nell'area di intervento

Qc) Si chiede evidenza grafica di dove dovranno essere eseguite le attività indicate alle voci 24,25,26,27 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1;

Rc) I lavori sono compensati a misura. Il tutto è rappresentato negli elaborati di progetto

Qd) Si chiede conferma che la voce 34 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1 è relativa alla realizzazione della recinzione di confine tra l'area oggetto di intervento e gli edifici attigui non oggetto di lavorazione a valle del distacco degli immobili (riferimento alla voce 8 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1);

Rd) Si conferma. Il tutto è reperibile nelle tavole di progetto

Qe) Si chiede evidenza del punto di allaccio idrico ed elettrico per la realizzazione dell'impianto di irrigazione e dell'impianto di illuminazione; si chiede inoltre conferma che i relativi contratti di fornitura (compresi i consumi) e la pratica per la concessione di cui sopra restano in capo al committente

Re) I sottoservizi (acqua, enel) sono presenti nelle vie adiacenti. I contratti di fornitura saranno a carico del Committente.

Qf) Considerando le voci 14 e 15 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1 si chiede evidenza della pianta dei sottoservizi passanti;

Rf) (14, 15) E' cura dell'impresa la verifica della presenza di sottoservizi.

Qg) Considerando le voci 14 e 15 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1 si chiede evidenza dell'esecuzione preventiva della verifica di ordigni bellici;

Rg) Trattasi di demolizione di edifici e di scotico superficiale

Qh) Relativamente alla voce 17 doc L128201906.0586-DE-CME_ED-R1 si chiede evidenza del set analitico da eseguire e l'eventuale piano di caratterizzazione del sito.

Rh) La voce 17 trattasi solo di prelievo di campioni

Qi) nella documentazione non si fa riferimento agli oneri di smaltimento dei rifiuti da demolizione, vorremmo sapere se sono già inclusi nel prezzo riportato sul computo metrico o sono da considerarsi esclusi e a presentazione fattura come nel ns Comune di appartenenza.

Ri) Come riportato nelle voci lo smaltimento è compreso nei prezzi

Q5: con riferimento al riscontro al nostro quesito sulla Cooptazione (Rif. Q3 - R3) in particolare alla lett. B), si richiama la delibera ANAC n. 228 del 01/03/2017, nella quale viene specificato che il cooptato non presta garanzie. Si specifica inoltre che il cooptato rivestendo solo la veste di esecutore non stipula atto di ATI con l'eventuale impresa indicante e quindi non assume tale impegno in fase di gara. Si chiede di confermare quanto sopra al fine di una corretta predisposizione della documentazione amministrativa secondo le norme e disposizioni vigenti.

R5: Come già precisato nella risposta R3 non vengono modificate nè integrate le prescrizioni del disciplinare di gara quindi in sede di partecipazione alla gara non viene richiesto che l'offerta sia firmata dalla cooptata nè che la cauzione provvisoria sia intestata anche ad essa così come, nel caso in cui l'impresa cooptata sia stata indicata espressamente come tale, non viene richiesto che la stessa formuli dichiarazione di impegno a costituire il successivo raggruppamento.

Non si ritiene di poter vincolare fin da ora le ulteriori valutazioni che la Stazione Appaltante o il RUP potranno fare in fase di eventuale aggiudicazione dell'appalto o fase esecutiva considerato peraltro che, oltre alla posizione espressa da ANAC nella delibera 228/2017, parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che anche la cooptata sia una "raggruppata"

Q6: Si chiede se il concorrente qualificato OS23 possa eseguire in proprio le lavorazioni comprese nella prevalente (OS24 e OG10) essendo queste di importo inferiore a 150.000 Euro oppure se sia necessario il possesso di apposita SOA/requisiti art. 90 DPR 207/2010.

R6: Come precisato al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara le lavorazioni di cui alle categorie OS24 e OG10 non rilevano ai fini della qualificazione. *"All'interno della Cat. prevalente sono ricomprese lavorazioni riconducibili alle cat. OG10 e OS24 che non rilevano ai fini della qualificazione, come evidenziato nell'art. 4 del CSA."* Pertanto, così come previsto all'**art 4 del Capitolato Speciale d'appalto**, le lavorazioni di cui alle categorie OS24 e OG10, essendo ciascuna di importo inferiore **sia al 10%** dell'importo totale dei lavori che inferiore a **euro 150.000,00**, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice, in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta.